

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI FEBBRAIO ●●●

15 GIOVEDÌ**IVA**

Fatturazione differita per consegne di gennaio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di gennaio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di gennaio, anziché al mese di febbraio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di gennaio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di gennaio ai sensi del dm 15-11-1975.

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di gennaio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre, entro oggi deve essere emessa apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti se-

condo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300,00 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 gennaio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 gennaio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di dicembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,3% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-1-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove

disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

16 VENERDÌ**IVA**

Liquidazione mensile di gennaio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di gennaio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 febbraio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di gennaio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di gennaio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che dall'1-1-2016 sono state aumentate le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31; mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2018 ha previsto l'aumento anche per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo del 7,7% per i bovini e dell'8% per i suini, demandandone la determinazione ad appositi decreti ministeriali.

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972), l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005 e quanto pubblicato, da ultimo, su *L'Informatore Agrario* n. 32/2017 a pag. 30.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato, da ultimo, su *L'Informatore Agrario* n. 3/2016 a pag. 31.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di gennaio. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta

da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano i conguagli di fine rapporto eseguiti nel mese precedente. I datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio d'imposta nel mese di gennaio, anziché alla fine dello scorso anno, devono ricalcolare l'imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef.

Dalla differenza tra l'imposta dovuta per l'anno 2017 e l'imposta già trattenuta, si ottiene l'importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare. Nel caso in cui, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le ritenute d'imposta in base a un'aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.

Si ricorda inoltre che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell'anno; pertanto, qualora i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro il 31-12-2017 o il 31-1-2018, lo possono fare entro il 28-2-2018, con il conseguente spostamento al 16 marzo del termine per il versamento delle ritenute.

È opportuno rammentare che l'eventuale spostamento fino al 28-2-2018 delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2017, e alle ritenute operate fino a tale data e di conseguenza versate entro oggi. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di

conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2017 corrisposti entro il 12-1-2018.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Versamento saldo sulle rivalutazioni. I datori di lavoro versano entro oggi il saldo, al netto dell'acconto versato entro il 18-12-2017, dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr) complessivamente maturate da tutti i dipendenti nell'anno solare precedente, comprese anche quelle relative ai rapporti di lavoro cessati nell'anno.

Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 online utilizzando il codice tributo 1713.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50/E del 12-6-2002.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad es. gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Con l'art. 1, comma 36, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. Tuttavia,

il condominio è comunque obbligato al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, tenendo presente i chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi delle detrazioni d'imposta previste per le ristrutturazioni edilizie e/o per gli interventi di risparmio energetico non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

INPS

Versamento contributi artigiani e commercianti. Scade il termine per effettuare il pagamento della quarta rata relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l'anno 2017 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva. A partire dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale «Dati del mod. F24» al quale si accede attraverso i servizi online del sito www.inps.it; è inoltre possibile visualizzare e stampare, in formato pdf, il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento. Per la contribuzione dovuta per il 2017 si veda la circolare Inps n. 22 del 31-1-2017.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.